

REGOLAMENTO (UE) N. 248/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2010

recante modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina, e del regolamento (CE) n. 504/2007 che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾, e l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 504/2007 della Commissione ⁽⁴⁾, prevedono che, se il prezzo cif all'importazione di una partita è superiore al prezzo rappresentativo applicabile, l'importatore debba costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽⁵⁾, pari agli importi dei dazi addizionali che avrebbe pagato se questi ultimi fossero stati calcolati sulla base del prezzo rappresentativo applicabile al prodotto in questione.

(2) Tuttavia, in un caso analogo, l'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽⁶⁾, prevede che l'importatore

debba costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari alla differenza tra l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto di cui trattasi, e l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all'importazione della partita considerata.

(3) Per armonizzare i metodi di calcolo applicabili nei diversi settori, è opportuno uniformare il metodo previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1484/95 e dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 504/2007 al metodo previsto dall'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 951/2006.

(4) L'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1484/95 e l'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 504/2007 determinano i limiti di tempo entro i quali l'importatore deve fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà del prezzo d'importazione cif. Nella pratica corrente la procedura per l'importazione e la vendita delle merci soggette al regime di cui trattasi sono molto più differenziate. Mentre prima in generale un unico operatore si occupava dell'acquisto nel paese terzo, dell'immissione in libera pratica e della vendita nella Comunità, al giorno d'oggi gli operatori coinvolti nelle varie operazioni sono diversi, il che rende spesso impossibile il rispetto di questi limiti di tempo. È dunque opportuno estendere i limiti di tempo in questione.

(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1484/95 e (CE) n. 504/2007.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

⁽⁴⁾ GU L 119 del 9.5.2007, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

